



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12  
Ufficio Procedimenti Disciplinari**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 15/05/2000 n. 10;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il C.C.R.L. del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. Triennio normativo ed economico 2016–2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 della G.U.R.S. n. 23 del 24 maggio 2019;
- CONSIDERATO** che ai sensi della norma di cui all'art. 55 bis del sopracitato Decreto Legislativo è da considerare come norma inderogabile che impone che tutte le sue fasi del procedimento disciplinare siano svolte, a pena di incompetenza assoluta, esclusivamente dall'UPD che è anche l'unico organo competente alla irrogazione di sanzioni (e delle misure cautelari), ad eccezione del rimprovero verbale;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 22.10.2014 che ha istituito, nell'ambito del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica il Servizio "Ufficio Procedimenti Disciplinari";
- VISTA** la nota disciplinare prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Servizio 1 - U.O.2 Ufficio Procedimenti Disciplinari, con la quale si contestavano a Sig. \_\_\_\_\_, nat il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, incardinat lavorativamente presso il Dipartimento Regionale \_\_\_\_\_, con la qualifica di Collaboratore \_\_\_\_\_ i comportamenti illeciti così come ipotizzati dall'Autorità Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. \_\_\_\_\_ e in violazione dei doveri di ufficio previsti dal C.C.R.L. per il Comparto;
- CONSIDERATO** che con la sopra descritta nota disciplinare l'avviato procedimento disciplinare instaurato nei confronti de Sig. \_\_\_\_\_, veniva, nel contempo, sospeso sino all'esito irrevocabile del giudicato penale;
- VISTA** la nota del \_\_\_\_\_, assunta al numero di prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la quale l Sig. \_\_\_\_\_, comunica che con sentenza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, divenuta irrevocabile in data \_\_\_\_\_, è stat assolt per non aver commesso il fatto;
- VISTA** la sentenza n. \_\_\_\_\_ Reg. Sent. emessa in data \_\_\_\_\_ dalla terza sezione penale del Tribunale di \_\_\_\_\_, divenuta irrevocabile per l Sig. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la quale il predetto Tribunale ha assolto l precitat dai reati ascritti con la formula assolutoria "per non aver commesso il fatto" per il capo di

imputazione e “non doversi procedere, per essersi i reati estinti per avvenuta prescrizione” per i capi di imputazione ;

**CONSIDERATO** che alla luce della superiore sentenza pronunciata nei confronti de Sig. occorre procedere alla riattivazione del procedimento disciplinare sospeso secondo quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti e dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001 e, contestualmente, procedere alla definizione dello stesso tenendo conto del dettato dell'art. 653 del c.p.p.;

**VALUTATI** gli atti sopraccitati, dai quali risulta che la definizione del procedimento disciplinare attivato con nota n. del rimane correlata all'accertamento in sede penale della commissione degli illeciti ipotizzati dalla A. G. con il procedimento penale n. ;

**CONSIDERATO** che l'elemento della ricostruzione storico-materiale del fatto risulta accertato dal giudice penale e che tale accertamento, ai sensi delle normative sopra descritte, costituisce vincolo di giudicato con effetto preclusivo sull'azione disciplinare stante l'identità tra i fatti oggetto del processo penale e del procedimento disciplinare;

### **DECRETA**

**Art. 1)** Per quanto sopra esposto, il procedimento disciplinare instaurato e sospeso con nota n. del nei confronti de Sig. , nat il a , incardinat lavorativamente, all'epoca dei fatti, presso il Dipartimento Regionale oggi in servizio presso il Dipartimento Regionale , con la qualifica di Collaboratore , la cui valutazione disciplinare era stata rimandata all'esito finale del giudizio penale è riattivato al fine di poterne dichiarare, per effetto della sentenza n. Reg. Sent. del Tribunale di la contestuale archiviazione, in quanto l'assoluzione per i reati più gravi, assorbe interamente, la denominata estinzione per avvenuta prescrizione, degli altri reati contestati.

**Art. 2)** A Sig. , nat il Sig. a , sono riconosciuti agli effetti giuridici ed economici, i periodi di sospensione dal servizio, con il diritto de dipendente alla corresponsione di tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti qualora l' stesso fosse stat in servizio, escluse le indennità comunque legate alla presenza.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il rituale Visto di competenza.

**Palermo, li 14/04/2020**

Il Dirigente del Servizio 12  
Ufficio Procedimenti Disciplinari  
**F.to Pio Guida**

Visto si pubblici  
**F.to Pio Guida**

originale agli atti d'ufficio